



COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

approvato con delibera C.C. n. 36 del 21/4/2009

indice

- art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- art. 2 – Principi generali
- art. 3 – Definizioni
- art. 4 – Finalità istituzionali
- art. 5 – Strumenti
- art. 6 – Uso delle telecamere
- art. 7 – Titolari e Responsabili del trattamento dei dati
- art. 8 – Utilizzazione dei dati
- art. 9 – Procedure per l'accesso alle informazioni registrate
- art. 10 – Conservazione e cancellazione dei dati
- art. 11 – Misure di sicurezza
- art. 12 – Informativa agli utenti
- art. 13 – Diritti dell'interessato
- art. 14 – Trasmissione
- art. 15 – Norma transitoria e di rinvio
- art. 16 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza installato nel territorio comunale di Gonzaga, ne regola l'uso, i limiti dello stesso, nonché definisce il trattamento dei dati acquisiti.
2. Il presente regolamento garantisce che:
 - a) il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio del Comune di Gonzaga, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, e dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente od Associazione coinvolti nel trattamento.
 - b) l'uso del sistema avvenga nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", dal Provvedimento generale del Garante sulla Videosorveglianza del 20/04/2004 che ha rafforzato le garanzie per i cittadini in relazione al trattamento di dati personali mediante videosorveglianza e dalla Delibera 19 aprile 2007 del Garante per la protezione dei dati personali che disciplina le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazioni e diffusione di atti e documenti di Enti locali".

Art. 2 – Principi generali

1 Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di **liceità, necessità, proporzionalità e finalità**.

- a) Principio di **liceità**: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
- b) Principio di **necessità**: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) Principio di **proporzionalità**: nel commisurare la necessità del sistema di video sorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.
- d) Principio di **finalità**: dettato dal Provvedimento a carattere generale del 29 aprile 2004 del Garante per la protezione dei dati personali "Videosorveglianza provvedimento generale" che sancisce che gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi" (rif. art. 11 comma 1 lett. b del Codice); il Titolare persegue solo finalità di sua competenza, così come demandato dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dal decreto legge 23/02/2009 n. 11, dalla L.R. 14/04/2003 n. 4, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti.
In particolare:
 - I – identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
 - II – prevenire atti vandalici;
 - III – tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 23/02/2009, n. 11;
 - IV – rilevare infrazioni del codice della strada.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “**banca di dati**”, il complesso organizzato di dati personali, raccolti in un’unità dislocata presso la sede, ad ingresso fisico controllato, del centro elaborazione dati utilizzato dalla Polizia Locale, accessibili esclusivamente attraverso l’utilizzo del software installato presso la centrale operativa ubicata presso il Comando della Polizia Locale del Comune di Gonzaga;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, l’Ente Comune di Gonzaga, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica o la persona giuridica, preposta dal titolare al trattamento dei dati personali;
- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche o le persone giuridiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “**Codice**”, il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- m) per “**Garante**” l’Autorità di cui all’art. 153 del Codice.

Art. 4 – Finalità istituzionali

1. La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzato a:

A.

- Controllare i punti critici di viabilità per definire con precisione gli interventi di polizia stradale.
- Sorvegliare le zone adiacenti gli uffici comunali, gli edifici pubblici e gli edifici di particolare pregio storico ed architettonico ed in generale la tutela del patrimonio pubblico dei centri storici..
- Sorvegliare le aree di verde pubblico ed i loro accessi.

B.

- Prevenire fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare.

- Sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità od in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.
 - Favorire la repressione degli stessi fatti criminosi che si verificano nelle zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di definire.
 - Rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.
2. L'archivio dei dati registrati costituisce, per il tempo di conservazione successivamente stabilito, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.
 3. L'impianto di videosorveglianza è di ausilio delle Forze di Polizia aventi competenza sul territorio, nonché alla Polizia Locale, nella loro azione di tutela e di controllo del territorio medesimo.

Art. 5 – Strumenti

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su tecnologia mista via etere e via cavo, di telecamere fisse e brandeggiabili e da sistemi di registrazione digitale che rendono possibile visualizzare quanto ripreso su personal computer dotati di apposito software gestionale.
2. Il sistema è protetto da password e reso accessibile soltanto ai Responsabili incaricati del trattamento od a persone da loro delegate.
3. I monitor per la visualizzazione delle immagini ed il software gestionale sono installati presso la sede del Comando Polizia Locale.
4. Il sistema di videosorveglianza potrà essere esteso alla locale caserma dei Carabinieri, finalizzato alla visualizzazione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

Art. 6 – Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal Responsabile, ed eseguite autonomamente o con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o del personale tecnico incaricato, assicurando il rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 11 del Codice, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti.
2. La suddetta posizione e le relative fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile e dietro comprovate esigenze.
3. E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbe di sfuggire al controllo, causa lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo immediato o recidive, segnalate al Responsabile od ai suoi delegati;
 - c) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.
4. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti, nel caso in cui le Forze dell'Ordine abbiano necessità di estrapolare ed utilizzare le immagini per fini investigativi, informandone l'Autorità Giudiziaria.

5. La risoluzione della ripresa delle telecamere potrà essere alta nel caso di eventuale posizionamento delle stesse per tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11/2009.
6. Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti, oltre che al Responsabile, solo ed esclusivamente al personale della Polizia Locale incaricato ed appositamente istruito nonchè, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile.

art. 7 – Titolari e Responsabili del trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati raccolti è l'Ente Comune di Gonzaga.
2. Responsabile del trattamento per l'ente Comune di Gonzaga è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, il quale vigila sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle finalità di istituzione del sistema.
3. Il Responsabile individua a sua volta, con atto scritto, tra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, i soggetti incaricati del trattamento dei dati.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti degli artt, 37 e 38 del Codice.

art. 8 – Utilizzazione dei dati

1. Le immagini raccolte e registrate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'art. 1 del presente regolamento.
2. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti sia propri che di altri lavoratori pubblico o privati.
3. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale ed i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo le esigenze di polizia o di giustizia.
4. L'impianto dovrà evitare la ripresa sistematica di luoghi privati.

art. 9 – Procedure per l'accesso alle informazioni registrate

1. Le procedure per l'accesso alle immagini possono essere attivate: sulla base di denunce di reati da parte dei cittadini, mediante segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute ad Organi di Polizia Giudiziaria, oppure a seguito di fattispecie penali che vengono rilevate direttamente dagli operatori di polizia giudiziaria nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Al fine di utilizzare al pieno le potenzialità del sistema di videosorveglianza gli uffici competenti degli Organi di Polizia Giudiziaria potranno analizzare quotidianamente le denunce o le segnalazioni di atti criminosi ricevute, con l'obiettivo di verificare se gli stessi siano avvenuti in zone video controllate.
3. Nei casi su riportati, una volta stabilita la necessità di accedere alla lettura di immagini registrate, l'organo di Polizia Giudiziaria informa il Responsabile o suo incaricato, al fine di attivare le procedure di accesso e lettura di immagini registrate.
4. Le immagini registrate potranno essere stampate a colori o riversate dal sistema su supporti magnetici o digitali per essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta si sia in presenza di un reato.

5. E' comunque vietata ogni forma di circolazione all'esterno ed utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente articolo.

art. 10 – Conservazione e cancellazione dei dati

1. La conservazione dei dati deve essere limitata, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione.
2. Le registrazioni saranno conservate per un periodo massimo di quattro giorni in relazione alle esigenze di non perdere i dati relativi a reati denunciati o di cui gli organi di polizia o l'autorità giudiziaria siano venuti a conoscenza successivamente, a causa di festività, chiusura di uffici o di esercizi.
3. nel caso di eventuale posizionamento delle telecamere per tutelare la sicurezza urbana, ai sensi del D.L. 11/2009, ovvero nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, o qualora la telecamera si trovi a sorvegliare una zona soggetta a rischio di atti criminosi, la durata della conservazione dei dati registrati potrà essere prorogata sino a sette giorni.
4. I dati, trascorsi i termini di cui ai tre commi precedenti, verranno automaticamente cancellati.
5. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e, comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

art. 11 – Misure di sicurezza

Sono adottate le misure minime previste dagli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (escluso punto h) nonché dall'allegato B) allo stesso D.Lgs. n. 196/03 recante "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

art. 12 – Informativa agli utenti

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura dell'ente Comune di Gonzaga, tramite i mezzi che si riterranno più idonei ed, in particolare, attraverso: pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto; apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29/04/2004; affissione del presente Regolamento all'Albo Pretorio del Comune di Gonzaga per sessanta giorni; descrizione aggiornata dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere; pubblicazione sul sito Internet www.comune.gonzaga.mn.it

art. 13 – Diritti dell'interessato

1. E' assicurato agli interessati identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, come previsto dal titolo II dello stesso Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza od il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
2. La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati, formulata secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice, deve riguardare tutti i dati attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti

previsti dal Codice. A tal fine, la verifica dell'identità del richiedente deve avvenire mediante esibizione od allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dell'interessato.

3. Sarà cura del Responsabile o suo delegato, provvedere senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, all'evasione della richiesta.
4. Nel caso di esito negativo all'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

art. 14 – Trasmissione

Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia, al Garante, al Comando Polizia Locale ed al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Gonzaga.

art. 15 – Norma transitoria e di rinvio

La responsabilità del servizio di trattazione dati personali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 opera a far data dalla consegna del sistema di videosorveglianza completo in ogni sua parte, sia tecnica che di conformità alle norme giuridiche previste dal citato decreto 196/03 e dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si attuano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo i previsti termini di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Gonzaga.